

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL' ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE

Ambito territoriale n 36

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

**BARBANIA, CAFASSE, CIRIE', GROSSO, MATHI, NOLE, SAN CARLO
CANAVESE, VALLO TORINESE, VARISELLA, VAUDA CANAVESE,
VILLANOVA CANAVESE**

COMUNE CAPOFILA: CIRIE'

**PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
dal 1° dicembre 2014 al 26 gennaio 2015**

Bando approvato con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Cirié n. 185 del 20/11/2014.

1. A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

1. A tutti coloro che sono in possesso dei requisiti più avanti descritti, a ristoro del pagamento del canone di affitto dell'alloggio sostenuto con riferimento all'anno 2013.

2. CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE

1. Il contributo teorico riconoscibile – da corrispondersi in proporzione al rapporto tra le risorse disponibili e il fabbisogno complessivo a livello regionale – è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto canone/ISEE al 50 per cento e non può essere superiore a € 3.000,00.
2. In relazione all'ISEE dei richiedenti, il contributo teorico è riconosciuto nelle seguenti misure:
 - 100% per ISEE fino a 4.000,00 euro;
 - 75% per ISEE tra 4.000,01 euro e 5.000,00 euro;
 - 50% per ISEE tra 5.000,01 euro e 6.186,00 euro.

3. CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

1. Possono fare domanda i conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all'anno 2013, in possesso del seguente requisito minimo: **ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a euro 6.186,00 e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull'ISEE superiore al 50%.**
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 13, della legge 08 agosto 2008 n. 133 (essere residenti alla data del **2 ottobre 2014, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni**). Il Comune Capofila dell'ambito territoriale acquisirà presso gli uffici anagrafici il certificato storico di residenza atto a comprovare il suddetto requisito.
3. I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per l'anno 2013, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quale l'ISTAT – risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità.
4. Il contratto di locazione deve essere riferito ad un alloggio situato in un Comune della Regione Piemonte, utilizzato dal richiedente nel 2013 come residenza anagrafica e abitazione principale.
5. Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda (se alla data del 2 ottobre 2014 facevano parte di nuclei distinti), indicando la quota parte del canone corrisposto.

6. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

4. DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 2 ottobre 2014.

5. CHI E' ESCLUSO

1. Non possono accedere ai contributi, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:
 - a) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
 - b) gli assegnatari – per tutto l'anno 2013 - di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici (es.: alloggi di cooperative edilizie di abitazione) *(Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell'anno 2013, va computato, ai fini del contributo per la locazione, soltanto l'eventuale canone di locazione corrisposto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata);*
 - c) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2013 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98);
 - d) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
 - e) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza.
2. Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui alle lettere d) e e), anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare.
3. Il nucleo che occorre considerare per determinare eventuali cause di esclusione è quello anagrafico alla data del 2 ottobre 2014.
4. Non possono accedere al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, se non residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, con riferimento alla data del 12 ottobre 2014.
5. Non sono ammissibili richieste di contributi inferiori a 50 euro e non potranno inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa soglia minima di 50 euro.
6. Non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione.

6. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere presentata mediante compilazione dell'apposito modulo, predisposto dal Comune capofila (Comune di Ciriè), pubblicato sul sito della Città di Ciriè: www.cirie.net/, nella sezione: "bandi di gara e bandi di concorso", alla voce "Avvisi", e scaricabile dagli interessati. Il bando e il modulo di domanda sono altresì pubblicati sul sito internet del Comune di residenza, e scaricabili.
2. La domanda va presentata presso i competenti uffici del Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 2 ottobre 2014 nel seguente periodo: dal 1 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015.
3. La data di spedizione a mezzo raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
4. Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
5. La domanda di partecipazione al bando deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di esclusione. La domanda può essere sottoscritta in presenza di un dipendente comunale addetto a riceverla ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Le amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento (Comune ricevente e Comune Capofila) non assumono responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. Le amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento, qualora l'istanza di partecipazione al bando in oggetto sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del richiedente.
8. Le dichiarazioni inserite nella domanda di partecipazione al bando costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare (D.P.R. n. 445/2000).

7. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. A corredo della domanda prodotta, i richiedenti devono allegare:
 - copia della documentazione attestante il pagamento del canone d'affitto anno 2013;
 - copia di un documento di identità in corso di validità.

8. CONTROLLI

1. Il Comune capofila effettuerà, in via preliminare, tutte le verifiche necessarie in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi.
2. I Comuni sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
3. I controlli verranno effettuati avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. In caso di decesso del richiedente, il contributo può essere erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 2 ottobre 2014. Diversamente, il contributo verrà restituito alla Regione.
2. In fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali, con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo, fissano un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune dovrà restituire l'importo non erogato alla Regione.

10. INFORMATIVA IN MATERIA DI RISERVATEZZA "PRIVACY"

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), in ordine al procedimento instaurato con il presente bando, si informa che:
 - a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere alla valutazione dei requisiti di partecipazione, nonché per la gestione del bando, e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione delle erogazioni economiche;
 - b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare al bando;
 - c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti consiste nella non ammissione al bando;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
 - i richiedenti che partecipano al bando;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90.
 - e) il titolare del trattamento è il Comune di Ciriè, nella persona del Sindaco pro-tempore;
 - f) il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

2. Ciascun richiedente gode dei diritti di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

11. COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 241/1990

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si comunica che:
 - il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona;
 - l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Politiche Socio-educative (Tel. n. 011/9218185 – 184; e-mail: politichesociali@comune.cirie.to.it);
2. I richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. n. 184/2006, e del "Regolamento comunale in materia di responsabile del procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi", con le modalità ivi previste.

Ciriè, 20/11/2014

Firmato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
BERGANTIN Dott. Gianni